



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA,
CANTÙ, MURELLI, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI e STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2025

Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali

ONOREVOLI SENATORI. - L'aumento dei reati contro gli animali di affezione continua a destare preoccupazione e sdegno da parte dell'opinione pubblica.

Pochi giorni or sono, a Blufi, piccolo comune nel parco delle Madonie in provincia di Palermo, la comunità era stata scossa dalla scomparsa di un cane di nome Brian. La notizia aveva suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che si erano mobilitati per le ricerche, sperando in un lieto fine. Purtroppo, il ritrovamento dell'animale ha rivelato una realtà ben più crudele di quanto si potesse immaginare, poiché il cagnolino Brian è stato trovato senza vita, vittima di atroce violenza. Il cane è stato legato per le zampe e il muso, percosso selvaggiamente fino ad essere scuoiato, e infine impiccato, subendo una morte lenta e dolorosa.

Tali reati si stanno diffondendo in misura crescente ed esigono pertanto risposte adeguate ed efficaci.

Le norme sanzionatorie vigenti non sono state ad oggi sufficienti a garantire la tutela di tutti gli animali di affezione.

La tutela degli animali dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative.

A volte le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni pecuniarie, il danno reputazionale e il disvalore sociale possono essere un deterrente più efficace.

Il presente disegno di legge intende quindi introdurre una ulteriore pena accessoria quale deterrente alla commissione di reati di vario tipo contro gli animali, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito di condanna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna per taluno dei delitti previsti agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* importa la pubblicazione della sentenza ».

€ 1,00